

SPUNTI EMERSI DAL CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TAVOLO COMUNALE AFFIDO SUGLI AFFIDI DI LUNGA DURATA

Frida TONIZZO, consigliere Anfaa

- *“Gli affidamenti più impegnativi sono quelli senza progetto, senza sapere noi affidatari quanto potrebbe durare e senza quindi poter dire al bambino/ragazzo quanto starà con noi”*
- Un affidamento lungo non spaventa, ma è indispensabile una chiarezza sul progetto e sulla sua durata; il progetto va conosciuto e condiviso per quanto possibile non solo col minore ma anche con la sua famiglia. Un affidamento lungo, anche fino alla maggiore età se non oltre, può avere un valore positivo se serve all'affidato, se ci sono suoi legami positivi da salvaguardare con almeno alcuni dei componenti della sua famiglia d'origine. **Non bisogna assecondare un presunto diritto del o dei genitori a disporre del figlio come se fosse un suo/ loro possesso , senza alcun “ritorno” affettivo....**
- Se invece il legame non c'è o è dannoso, la situazione va segnalata ai giudici perché verifichino se ci sono i presupposti per arrivare alla limitazione/decadimento della responsabilità genitoriale o alla apertura di un procedimento diretto all'accertamento di adottabilità . Il “giusto processo” introdotto nel nostro ordinamento dovrebbe assicurare tutti sul fatto che la valutazione è attenta e tutte le parti hanno diritto ad un'assistenza legale (minore, genitori, ecc...): **NON SI RUBANO CERTO I BAMBINI...LI SI TUTELA...**
- Tutti (operatori e giudici, nell'ambito delle loro competenze) debbono impegnarsi a **dare indicazioni chiare sulla presumibile durata, fin dall'inizio dell'affidamento, per evitare che poi nella pre- adolescenza o adolescenza questa mancanza di chiarezza e di fermezza porti l'affidato a chiedere di tornare a casa** perché la vita nella famiglia di origine sarà senza controlli e regole. E' così che si vanificano anni di impegno, dedizione, ecc...degli affidatari e degli stessi servizi.
- Nel corso degli anni si crea **un senso di appartenenza FAMILIARE del bambino affidato con gli affidatari, i figli loro, i parenti, gli amici , che nulla toglie a quello con la famiglia di origine** , che a sua volta ha una sua organizzazione, stili di vita differenti se non contrapposti ... le esperienze ci confermano che gli affidati sono ben consapevoli di queste differenze ma **TENERE INSIEME QUESTE VITE E' UNA SFIDA CHE POSSONO AFFRONTARE , MA NON DA SOLI**. Vanno date loro spiegazioni (in rapporto alla loro età) e soprattutto non vanno illusi con vaghe promesse: **fondamentale al riguardo il ruolo degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari** Non è un percorso facile ma è fattibile!
- L'ascolto dei minori da parte degli operatori e dei magistrati va interpretato come attenzione continuativa alle loro esigenze di affetto e di cure (arrivano all'affido sovente molto provati...), di conoscenza sulla loro “collocazione” familiare e sulle prospettive future...**NO ALLA “NAVIGAZIONE A VISTA”!!!** Ribadiamo l'importanza del progetto, già evidenziata.
- La compartecipazione emotiva ed affettiva dei figli degli affidatari è una componente importante per la riuscita degli affidamenti. Ma vanno anche loro preparati e

supportati...Determinante è il rispetto della continuità affettiva, alla conclusione dell'affidamento, anche per loro!

ALCUNE CONSIDERAZIONI/PROPOSTE PER I GIUDICI

- 1) **Quando i giudici dispongono l'affidamento precisino nel provvedimento che agli affidatari sono corrisposte tutte le provvidenze previste dall'art. 80 della l. n. 184/1983 e successive modifiche, comprese le provvidenze previste per i minori disabili, che NON vanno percepite dai genitori d'origine: SONO GLI AFFIDATARI CHE SI PRENDONO CURA DEI QUESTI BAMBINI...**
- 2) **Segnalino inoltre nel provvedimento, in base alle specifiche situazioni, la presumibile durata dell'affidamento , le modalità di gestione dell'affidamento, facendo anche riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della l. n. 184/1983 , con le integrazioni sopraggiunte con la l. n. 173/2015 (v. doc. specifici) IL PROVVEDIMENTO DOVREBBE ESSERE "UN VESTITO CUCITO SU MISURA", a maggior ragione per gli affidamenti di lunga durata.**

CHIEDIAMO AI GIUDICI DI CONTRASTARE LE NOTIZIE FALSE CHE ANCORA TALVOLTA CIRCOLANO SUGLI AFFIDAMENTI E SUL RAPPORTO AFFIDAMENTO/ADOZIONE.

Ad esempio non risponde al vero che gli affidamenti non possono durare più di due anni: questo vale per quelli consensuali , non per i giudiziari, che possono durare nel tempo e comportare la sospensione o il decadimento della responsabilità dei genitori del minore ; bisogna distinguere la prevedibile durata dell'affidamento dalla sua revisione periodica: è importante precisare che la proroga dell'affidamento è UNA PROROGA non LA CONCLUSIONE dell'affidamento, che si riavvia di volta in volta!!Se un minore affidato da tempo viene dichiarato adottabile, se gli affidatari hanno i requisiti e i giudici ritengono che corrisponda all'interesse del minore e al suo diritto alla continuità affettiva può essere adottato da loro. QUINDI CADE UNO DEI MOTIVI- PRETESTUOSI- PER CUI SONO STATE PRONUNCIATE ADOZIONI EX ART. 44, LETTERA D) – che ha effetti giuridici ben diversi e meno tutelanti - perché GLI AFFIDATARI CONOSCEVANO LE FAMIGLIE DI ORIGINE E QUINDI si sosteneva che non erano *ammissibili* adozioni "piene" . La legge n. 184/1983 prevede che *"con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali"*, sancisce quindi la rottura dei rapporti giuridici ma non esclude espressamente la possibilità per l'adottato di mantenere, in casi eccezionali, i rapporti con alcuni componenti la famiglia d'origine (pensiamo appunto a tutti quei minori che sono stati dichiarati adottabili dopo anni di affidamento familiare...). Sono così state pronunciate adozioni "piene", consentendo il mantenimento di taluni rapporti - ben circoscritti - dell'adottato con alcuni componenti della sua famiglia di origine (ad es. nonno/a, fratelli o sorelle, ecc...), laddove la prosecuzione di questi legami rispondeva a specifiche esigenze dei minori emerse nel corso del procedimento. In alcuni casi la possibilità di continuare a mantenere tali rapporti ha favorito l'accettazione (o quantomeno la non opposizione) da parte dei parenti di origine della adozione. In questi casi è stato così possibile dare tempestivamente una stabilità giuridica ed affettiva al minore stesso, sovente affidamento da anni, evitando in tal modo ricorsi in Corte d'Appello e Cassazione, che determinano pesanti allungamenti nella definizione della procedura.